

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2624

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CATTANEI, ABBATE, ABETE, ANDREOLI, BASSI, BIANCHI, BIANCO ILARIO, BISAGNO, BOFFARDI, BONFERRONI, BRICCOLA, CAPPELLI, CENI, CERIONI, CRISTOFORI, DE POI, FALCONIO, FARAGUTI, FEDERICO, FERRARI SILVESTRO, FIORET, IANNIELLO, LAFORGIA, LAGANÀ, LA LOGGIA, LO BELLO, LUCCHESI, MANFREDI MANFREDO, MARABINI, MATARRESE, MENEGHETTI, MENSORIO, MENZIANI, MEROLLI, MORA, NAPOLI, PEZZATI, PICONE, PISICCHIO, POSTAL, PUCCI, RENDE, QUIETI, ROCELLI, RUBINO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO VINCENZO, SABBATINI, SCAIOLA, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TASSONE, TOMBESI, URSO GIACINTO, ZANFORLIN, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI, ZOSO, ZURLO

Presentata il 27 maggio 1981

Istituzione di un ruolo nazionale dei revisori ufficiali dei conti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione, è originata da varie constatazioni:

a) la Comunità economica europea ha recentemente emanato la Quarta Direttiva che prevede varie ipotesi di revisione di bilanci delle Società, e ne estende l'applicazione anche a tipi di società che non sono incluse nell'attuale normativa italiana. La Quinta Direttiva avrà un'influenza negli ordinamenti nazionali. Inoltre, è in fase di approvazione l'Ottava Direttiva che

ha lo scopo di regolamentare la figura del revisore dei conti delle società di capitale;

b) il Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti è ancora oggi disciplinato dal regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, dal regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, e dal regio decreto 19 giugno 1940, n. 894;

c) la situazione dell'economia nazionale pone sempre più in difficoltà l'impresa ed aumenta i fattori di rischio per i terzi e i creditori da un lato, mentre dall'altro la collettività nazionale domanda sem-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pre più protezione che ben può realizzarsi attraverso strumenti di controllo che risultino adeguati alla realtà economico-giuridica;

d) la disciplina vigente negli altri paesi industrializzati, e le intenzioni che hanno caratterizzato le direttive comunitarie, fanno concretamente ritenere che esista il bisogno diffuso di una categoria professionale altamente specializzata in materia di revisione.

Queste premesse sono quindi motivazione giustificante la necessità di una profonda e determinante innovazione della figura e delle funzioni del revisore ufficiale dei conti.

L'attuale modo di accesso a tale ruolo prevede una procedura che si preoccupa giustamente di controllare il corredo di specchiata moralità del candidato mentre, per quanto riguarda l'accertamento della specifica preparazione professionale adotta criteri non più accettabili.

Queste regole consentono l'accesso nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ad aspiranti a volte non compiutamente dotati di specifica professionalità così come intesa dal legislatore.

E quindi indispensabile sostituire a tali criteri quelli adottati nei Paesi anglosassoni (che, per sperimentata vocazione, sono maestri nella revisione delle società) e più ancora dai preannunciati indirizzi comunitari.

Nel prendere coscienza che il controllo delle società di capitale postula alta specializzazione professionale, verificabile attraverso un severo esame articolato nelle varie materie della revisione e in quelle altre che sono affini e complementari, occorre consolidare nel professionista a ciò preposto un bagaglio di conoscenze raggiungibili attraverso il tirocinio professionale obbligatorio.

A ciò si aggiunga che la revisione e la certificazione dei bilanci sembrerebbe regolata in modo definitivo dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, che ha delegato il Governo ad emanare disposizioni relative al controllo contabile e alla certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa.

Ma tale disciplina non appare risolutiva per il più vasto problema del controllo delle altre società di capitale e ciò per le seguenti motivazioni:

1) perché lascia convivere l'organo di controllo (rappresentato dal Collegio sindacale) accanto alle società di revisione; occorre quindi ricercare la migliore struttura professionale di questo attraverso la selezione dei suoi componenti;

2) perché la disciplina della certificazione si riferisce alle società con azioni quotate in borsa e, per effetto di successive estensioni, alle società di assicurazione, agli istituti bancari ed a quelle imprese che facciano ricorso a prestiti agevolati per « dimensioni » superiori ai 10 miliardi di lire.

L'accennata esclusiva della certificazione del bilancio alle società di revisione (che non ha precedenti in altri Paesi europei) trova tuttavia la sua motivazione nel fatto che occorre un'organizzazione di così alto impegno che soltanto a livello di società era possibile assicurare un incisivo controllo.

Tuttavia la certificazione del bilancio è un fatto annuale che si realizza nei termini di legge (un mese) e che, necessariamente, privilegia l'aspetto del controllo quantitativo dei bilanci stessi e che non può mai entrare in modo fattivo e partecipante nell'attività quotidiana degli organi assembleari. Per questa ragione è necessaria la presenza del Collegio sindacale che attraverso le verifiche periodiche alla contabilità, con la presenza obbligatoria sia ai consigli di amministrazione che alle assemblee, fornisca apporto tecnico qualificato e garanzia di controllo al momento formativo delle deliberazioni societarie: e ciò per la legalità degli atti, per il rispetto delle norme statutarie ed infine per la tutela dei terzi.

Diventa quindi indispensabile prendere atto della situazione eccezionale che si verifica in Italia e della coesistenza di questi due organi: questo progetto di legge ha, appunto, lo scopo di intaccare la figura dei componenti del Collegio sinda-

cale nel senso di ottenere che tali componenti abbiano prima di tutto idonea qualificazione professionale. L'altro scopo è quello di attribuire alla nuova figura del revisore ufficiale dei conti la possibilità di intervento nella revisione e certificazione dei bilanci di quelle società che non sono attualmente contemplate dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Questa scelta è dovuta alle seguenti ragioni:

a) innanzitutto la constatazione della impossibilità di affidare a quelle società la certificazione di bilanci di medie e piccole imprese per gli alti costi che tale scelta comporterebbe e per la scarsa utilità, nella visione macro-economica del problema, rispetto alla collettività nazionale;

b) più ancora per una constatazione, che perviene dall'esame delle legislazioni europee e degli Stati Uniti d'America, laddove coesistono « società di revisione » e « revisori indipendenti » proprio per poter soddisfare attraverso le prime alla domanda delle grandi imprese e alla complessità del controllo di queste, ed attraverso i revisori indipendenti al controllo delle medie e piccole società.

La conseguenza logica di questa impostazione è poi confortata dalle direttive emanate, o in corso di emanazione, da parte della Comunità europea che contemplano sempre la possibilità di revisione e certificazione dei bilanci da parte dei due soggetti sopracitati.

Di fronte a questa evidenza, la scelta operativa è stata quella di individuare nei revisori ufficiali dei conti la categoria professionale specifica sulla quale far convergere l'attività della revisione e, data la coesistenza del Collegio sindacale, di ribadire e chiarire le disposizioni legislative in vigore in modo da ottenere, proprio per l'interesse collettivo, la migliore garanzia possibile di professionalità.

La proposta di legge scegliendo questa strada abbandona i criteri di « matematicità » nel giudicare la formazione profes-

sionale del revisore ufficiale dei conti, operando invece la scelta del tirocinio professionale e di un articolato esame attitudinale per l'ammissione del ruolo.

La proposta si preoccupa poi di stabilire l'organo designato al controllo, che individua nella stessa Commissione già incaricata di questa attività nella legge esistente, alla quale affida, anche attraverso una composizione più consona, nuovi e più complessi compiti e più severe disposizioni in relazione alla ammissione dei candidati.

Le finalità di garanzia per l'economia nazionale e per la collettività insite nella proposta, si realizzano anche attraverso una serie di disposizioni relative alla integra moralità, ed alla indipendenza del revisore ufficiale dei conti e quindi ad una serie di sanzioni e responsabilità poste a suo carico. Infine, per la tutela dei terzi, viene introdotto l'obbligo di copertura assicurativa che garantisca appunto dagli eventuali danni cagionati nell'esercizio della prevista attività professionale.

La proposta di legge, volutamente, non si addentra nell'istituto del Collegio sindacale poiché tale aspetto dovrà far parte di altre ben più articolate proposte in sede di discussione delle modificazioni da apportare al diritto societario italiano che appare anch'esso sotto alcuni aspetti obsoleto ed anche in contrasto con le direttive comunitarie.

Tuttavia è ben presente negli esponenti la necessità di affidare, ad una proposta così incidente ed articolata, una delega al Governo che completi ed armonizzi tutta la normativa e che, attraverso le disposizioni transitorie, realizzi l'euritmia con le altre disposizioni di legge assicurando compiutezza nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.

La delega contiene altresì delle disposizioni di massima che debbono ispirare l'attività del Governo, quali la problematica concernente l'istituzione del nuovo Ordine professionale, le cautele da assumere per i principi di protezione sociale riconosciuti dalle direttive comunitarie sia per l'effettivo controllo del tirocinio previsto dalla proposta, sia per il periodico ag-

giornamento professionale (al quale l'Ordine dovrà sottoporre l'iscritto), sia in dipendenza dei mutamenti legislativi, sia per le sofisticate modalità di elaborazione dei fatti amministrativi che appaiono sempre più complesse.

Più in generale, il nuovo istituto dovrà conformarsi ai principi già enunciati quale il bisogno emergente della collettività di aver garantita la sicurezza nel controllo delle società di capitale allo scopo di prevenire drammatici dissesti attraverso una rigorosa attività ispettiva che elimini l'acuirsi — come ora spesso avviene — di situazioni debitorie a danno dei creditori e conseguentemente della economia nazionale.

Esaminando in dettaglio la proposta occorrono le seguenti informazioni:

a) all'articolo 1 è individuata la scelta della tenuta del ruolo dei revisori ufficiali dei conti presso il Ministero di grazia e giustizia, che è l'autorità tutoria per eccellenza in questa materia professionale;

b) all'articolo 2, viene indicata la composizione della Commissione, più articolata rispetto a quella prevista dalla legge in vigore, poiché prevede l'inserimento del rappresentante della CONSOB, della ASSONIME, della Banca d'Italia e del futuro Ordine dei revisori ufficiali dei conti;

c) agli articoli 3 e 4 vengono esaminate le funzioni riconosciute al revisore ufficiale dei conti con l'aggiunta del principio statuyente la decadenza dell'Organo di controllo stesso qualora costituito in difformità alla legge; la vigente normativa non prevede questo importante aspetto e quindi, mancando la specifica sanzione, cade conseguentemente l'interesse ad una puntuale applicazione. L'articolo 4 amplia le funzioni all'attività di revisione e certificazione dei bilanci nelle società di capitale e riconosce quelle già previste in diverse leggi che qui vengono così riordinate;

d) l'articolo 5 affronta il problema della figura morale e professionale: soddisfano alla prima condizione le caratteri-

stiche di autonomia, integra moralità, godimento dei diritti civili e politici e cittadinanza italiana. Appartengono alla seconda il titolo minimo di studio necessario e l'introduzione di quelle che rappresentano le novità della proposta e cioè:

1) il compimento di un tirocinio triennale in materia di revisione;

2) l'esame di abilitazione con le materie oggetto dello stesso;

e) particolari norme agevolative sono previste all'articolo 6 per coloro che provengono dall'Albo dei dottori commercialisti oppure dai ragionieri e periti commerciali. Si deve riconoscere che questi professionisti hanno una attitudine che è affine alla preparazione necessaria per la revisione e certificazione dei bilanci per cui si richiede soltanto una anzianità di cinque anni di iscrizione nel rispettivo Albo nella convinzione che questo rappresenti un requisito sufficiente per affrontare la prevista nuova attività del revisore ufficiale dei conti;

f) è poi stata ammessa, all'articolo 7, la possibilità eccezionale di conseguire la nomina per coloro che si trovino nelle condizioni di aver esercitato, per almeno quindici anni, quelle attività che comportino il conseguimento di un'adeguata esperienza in campo giuridico, economico, finanziario ed amministrativo. Ciò per non sottrarre al futuro istituto un vivaio di esperienze utili ma, più ancora, per il necessario adeguamento alla normativa ed alle esperienze degli altri Paesi ed in particolare a quella degli indirizzi della Comunità europea;

g) l'articolo 9 ribadisce la qualifica di pubblico ufficiale, che già era contenuta nella legge in vigore, mentre l'articolo 10 introduce l'obbligo del segreto professionale;

h) gli articoli dal n. 11 al n. 16 contemplano la struttura amministrativa indispensabile per la valutazione degli aspiranti;

i) gli articoli dal n. 17 al n. 25 precisano le caratteristiche di moralità del candidato e le procedure per le sanzioni, previste per i casi di violazione di legge;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l) l'articolo 26 si preoccupa di vietare al revisore ufficiale dei conti lo svolgimento di altre attività professionali, con esclusione soltanto di quella del dottore commercialista, del ragioniere e perito commerciale e dell'avvocato. Introduce poi, in modo chiaro, ciò che non risulta dalle leggi vigenti, e cioè il divieto di assumere la veste di imprenditore, di essere legale rappresentante di società od enti commerciali, escludendo naturalmente tale possibilità per le funzioni esercitate nell'ambito delle società fiduciarie e di revisione autorizzate;

m) l'articolo 27 introduce l'obbligo di adeguate coperture assicurative per l'esercizio dell'attività affidando al Ministro di grazia e giustizia la determinazione delle caratteristiche delle relative polizze;

n) l'articolo 28 fornisce una delega generale, ma condizionata ad alcuni principi che i proponenti ritengono essenziali, per l'emanazione della disciplina relativa all'ordinamento professionale ed a tutte quelle disposizioni transitorie che si rendono indispensabili.

La scelta dei proponenti si individua altresì nel disegno della struttura della delega al Governo allorquando è viva la preoccupazione di ottenere una serie di cautele nella regolamentazione della professione e, per ultimo, ovviamente l'abrogazione della normativa in vigore.

Onorevoli colleghi, è con questo spirito che rassegnamo la proposta certi che meriti di essere discussa poiché le esigenze da essa individuate sono essenziali ed imminenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il ruolo nazionale dei revisori ufficiali dei conti.

Una copia aggiornata di tale ruolo, annualmente pubblicata, è conservata presso ogni Corte d'appello e Tribunale e presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 2.

La nomina a revisore ufficiale dei conti è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, costituita da:

- 1) un presidente nominato dal Ministro di grazia e giustizia;
- 2) il direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia;
- 3) un funzionario del Ministero delle finanze;
- 4) due funzionari del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;
- 5) un funzionario della Banca d'Italia;
- 6) un rappresentante della Associazione italiana fra le società per azioni (ASSONIME);
- 7) un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB);
- 8) un rappresentante dei revisori ufficiali dei conti.

I membri indicati ai numeri da 3 a 8 sono nominati rispettivamente dal Ministero delle finanze, dal Ministero dell'industria e commercio, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente della ASSONIME, dal presidente della CONSOB, dal presidente dell'Istituto nazionale revisori ufficiali dei conti.

La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

ART. 3.

I revisori ufficiali dei conti possono assumere la carica di sindaco o presidente del collegio sindacale delle società di capitale.

Ai sensi dell'articolo 2397 del codice civile, ai revisori ufficiali dei conti spetta in esclusiva la carica di presidente, se del caso di membro effettivo, nonché di uno dei membri supplenti dei collegi sindacali di società con capitale di almeno 500 milioni di lire.

L'inosservanza della norma relativa alla composizione del collegio sindacale dà luogo alla decadenza del collegio stesso.

ART. 4.

Le attribuzioni professionali dei revisori ufficiali dei conti sono:

a) la revisione per legge o facoltativa, dei bilanci delle società (escluse quelle quotate in borsa) per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e relativa certificazione;

b) la revisione dei conti di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195;

c) la funzione, in esclusiva, di commissario per le società nominato dall'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;

d) la funzione di arbitro in materia di bilancio di società di capitale;

e) le funzioni di cui all'articolo 3;

f) la funzione di componente di organi di sorveglianza.

ART. 5.

I requisiti per la nomina a revisore ufficiale dei conti sono:

a) integra moralità;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) indubitabile autonomia professionale,

c) cittadinanza italiana,

d) godimento dei diritti civili e politici,

e) possesso di diploma, legalmente riconosciuto, di maturità o di laurea,

f) iscrizione da almeno dieci anni in un albo professionale legalmente istituito,

g) compimento di un tirocinio per almeno tre anni presso revisori abilitati di cui alla presente legge o all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, oppure, specificamente in materia di revisione, presso studi professionali,

h) conoscenza accertata, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, delle seguenti materie tecnico-professionali

1) revisione contabile,

2) analisi, critica e consolidazione dei bilanci e di situazioni economico-patrimoniali anche di gruppi di società,

3) ragioneria generale e applicata (analitica, di esercizio, di gestione),

4) problemi connessi ai controlli interni di gestione aziendale,

5) principi di valutazione di bilancio e di determinazione dei risultati,

6) economia d'azienda,

7) diritto societario,

8) scienza delle finanze e del diritto tributario,

e, per quanto attengono alla funzione di revisione, elementi di

9) diritto civile, commerciale, penale e del lavoro,

10) sistemi di elaborazione di informazione dati,

11) matematica e statistica,

12) gestione finanziaria e aziendale

ART 6

L'anzianità di iscrizione di cui alla lettera f) dell'articolo 5 della presente leg-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ge è ridotta a cinque anni per gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri e periti commerciali.

ART. 7.

In mancanza dei requisiti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) dell'articolo 5, coloro che provino di aver esercitato, per almeno 15 anni, attività che abbiano permesso di conseguire un'adeguata esperienza specialistica in campo giuridico, economico, finanziario o amministrativo, possono, eccezionalmente, conseguire la nomina a revisore ufficiale dei conti superando l'esame di cui all'articolo 8.

ART. 8.

Per gli abilitati all'esercizio della professione di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale, l'esame di cui all'articolo 5, lettera *h*) contemplerà soltanto la materia della revisione contabile.

ART. 9.

Il revisore ufficiale dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni, ha la qualità di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.

ART. 10.

Il revisore ufficiale dei conti ha l'obbligo del segreto professionale nei confronti dei terzi.

ART. 11.

Alla Commissione centrale di cui all'articolo 2 sono devoluti la valutazione dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 5 e l'accertamento dei requisiti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dello stesso articolo, nonché la regolamentazione dell'esame relativo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera *h*) del medesimo articolo.

ART. 12.

La domanda per la nomina a revisore ufficiale dei conti, corredata della prescritta documentazione, deve essere rivolta al Ministro di grazia e giustizia tramite il presidente del Tribunale della circoscrizione del richiedente.

ART. 13.

La Commissione centrale di cui all'articolo 2, ai fini dell'esame delle domande per la nomina a revisore ufficiale dei conti, si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di aprile e di novembre di ciascun anno.

La Commissione centrale può inoltre essere convocata in ogni tempo dal presidente, a iniziativa dello stesso o per disposizione del Ministero di grazia e giustizia.

Per la validità delle adunanze della Commissione centrale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, oltre chi presiede.

La Commissione delibera a maggioranza di voti ed, in caso di parità, prevale quello di chi presiede.

Nell'ipotesi di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal direttore generale per gli affari civili del Ministero di grazia e giustizia o da un funzionario di grado non inferiore al quinto, da lui di volta in volta delegato.

La Commissione è assistita da un ufficio di segreteria a cui sono addetti magistrati e funzionari di cancelleria nominati dal Ministro di grazia e giustizia.

ART. 14.

Col decreto del Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica almeno sessanta giorni prima di ogni sessione, è stabilito il termine entro il quale le domande debbono essere presentate, sono elencati i documenti da allegare e viene precisata la somma da versare.

In ogni caso il richiedente deve unire alla domanda la copia dell'atto di nascita

e il certificato di cittadinanza, il certificato generale del casellario giudiziario e il certificato dei carichi pendenti di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda, e deve indicare il codice fiscale.

Il richiedente deve inoltre dimostrare di aver corrisposto all'Erario la somma indicata nel decreto di cui al primo comma del presente articolo, somma che deve essere versata, con imputazione ad un apposito capitolo del bilancio dell'entrata dello Stato, in una tesoreria provinciale o in un ufficio postale al conto corrente della competente tesoreria provinciale.

ART. 15.

Il presidente del Tribunale comunica il nome del richiedente, con ogni altra indicazione opportuna al procuratore della Repubblica, al prefetto e all'Istituto nazionale revisori ufficiali dei conti.

Il procuratore della Repubblica, il prefetto e l'Istituto nazionale revisori ufficiali dei conti, assunte le necessarie informazioni sulla condotta morale e professionale del richiedente, ne riferiscono al presidente del Tribunale, il quale trasmette la domanda e le informazioni al primo presidente della Corte di appello con il suo parere su ciascuna domanda e con quelle altre notizie che è in grado di fornire, anche nei riguardi della capacità e della competenza del richiedente stesso.

Il primo presidente, completate se occorra, le informazioni, esprime, d'intesa con il procuratore generale, il proprio parere nei riguardi di ogni richiedente per l'accoglimento o meno della domanda e rimette gli atti al Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia trasmette gli atti e le domande pervenutegli, alla Commissione centrale.

Questa può assumere altre informazioni e richiedere altri documenti.

ART. 16.

Terminata la sessione la Commissione centrale rimette le sue risposte motivate al Ministero di grazia e giustizia con

l'elenco dei richiedenti idonei in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

In seguito al decreto con cui dispone la nomina, il Ministro provvede alla iscrizione nel ruolo di Revisori ufficiali dei conti dandone subito notizia sulla *Gazzetta ufficiale*.

ART. 17.

Comportano in ogni caso la cancellazione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, per decreto del Ministro di grazia e giustizia:

a) le condanne indicate nel libro V, Titolo XI, del codice civile;

b) la cancellazione dall'Albo professionale di cui alla lettera f) dell'articolo 5;

c) la dichiarazione di fallimento, di interdizione o di inabilitazione;

d) le dimissioni;

e) il decesso.

Indipendentemente dai casi suindicati il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Commissione centrale, può pronunciare la decadenza, e la conseguente cancellazione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti per fatti che dimostrino grave difetto di capacità o di integrità morale o di indipendenza professionale.

ART. 18.

Nei casi nei quali non ricorra l'applicazione dei provvedimenti previsti nell'ultimo comma dell'articolo 17, possono essere adottate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta della Commissione centrale, la sospensione dal ruolo o la censura per abusi o mancanze commesse nell'esercizio dell'attività del revisore, come per qualunque altro fatto che possa riflettersi sull'integrità della sua figura morale nonché per la violazione delle norme di cui all'articolo 26.

La sospensione non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni che decorre dalla notifica per mezzo di ufficiale giudiziario del provvedimento relativo.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La sospensione comporta la decadenza dalle cariche di sindaco delle quali il revisore sia investito alla data del provvedimento, nonché di tutti gli altri incarichi che gli siano stati conferiti in dipendenza alla sua iscrizione nel ruolo.

La censura è data per iscritto ed è comunicata mediante lettera raccomandata.

ART. 19.

Il Ministro di grazia e giustizia di concerto con la Commissione centrale stabilirà con apposito decreto gli altri casi in cui potranno essere pronunciati la decadenza, la sospensione o altri provvedimenti a carico degli iscritti.

Con lo stesso decreto saranno altresì emanate le norme occorrenti per assicurare una rigida sorveglianza sull'attività svolta dai revisori ufficiali dei conti, con facoltà di inibire temporaneamente l'esercizio dell'attività stessa a coloro che risultassero colpevoli di gravi negligenze od omissioni.

ART. 20.

Deve essere cautelativamente sospeso dal ruolo il revisore ufficiale dei conti contro cui sia stato emesso mandato di cattura o che sia stato sottoposto a procedimento penale per fatti inerenti alla sua attività punibili con la reclusione.

Può analogamente essere sospeso dal ruolo il revisore sottoposto a procedimento penale per ogni altro delitto non colposo.

Durante la sospensione dal ruolo e fino a quando non sia stata revocata, il revisore viene temporaneamente sostituito nelle cariche e nelle funzioni secondo le norme in vigore per i rispettivi casi di decadenza.

I provvedimenti di sospensione e di relativa revoca sono notificati al revisore a mezzo di ufficiale giudiziario.

All'autorità giudiziaria è fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione al Ministero di grazia e giustizia dei procedimenti a carico di persone iscritte nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e dei provvedimenti adottati durante il procedi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mento che possano comportare la sospensione prevista nel presente articolo.

La sospensione è pronunciata con decreto del Ministro di grazia e giustizia e dura fino a quando, su istanza dell'interessato, non sia stata revocata, previo parere della Commissione centrale.

ART. 21.

Nei casi di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 e al primo comma dell'articolo 18, si fa luogo a procedimento disciplinare avanti la Commissione centrale su richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Questi può deferire altresì alla Commissione medesima l'esame dei rapporti pervenutigli nei riguardi di revisori ufficiali dei conti affinché decida preliminarmente se debba farsi luogo a procedimento disciplinare.

Nell'ipotesi di decisione affermativa si procede a norma dell'articolo 22.

ART. 22.

In tutti i casi in cui abbia luogo il procedimento disciplinare, il presidente della Commissione centrale, verificati sommariamente i fatti e raccolte le opportune informazioni, nomina il relatore e fissa la data della seduta.

Almeno sessanta giorni prima di tale data, il presidente provvede a darne comunicazione all'interessato con l'indicazione degli addebiti affinché egli possa produrre, ove lo creda, documenti e memorie difensive.

Nel giorno fissato la Commissione centrale, sentiti il relatore e l'interessato, delibera al riguardo e rassegna le proposte al Ministro per le sue decisioni.

ART. 23.

I presidenti dei Tribunali, i procuratori della Repubblica, la CONSOB, la Banca d'Italia e gli altri enti ai quali sono attribuiti comunque compiti di sorveglianza sulle società di capitale, informano il Ministro di grazia e giustizia su tutti quei fatti che possano costituire casi di abuso,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dolo o mancanza dei revisori ufficiali dei conti nell'adempimento dei loro compiti.

Il Ministro provvede nei modi indicati nell'articolo 21.

ART. 24.

Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare a carico del revisore ufficiale dei conti a termine della presente legge, nel caso in cui, nel procedimento penale sia stato dichiarato, con sentenza passata in giudicato, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che non costituisce reato.

ART. 25.

A cura del Ministero di grazia e giustizia è data immediata comunicazione alle Corti d'appello, ai Tribunali, alle Procure della Repubblica e all'Istituto nazionale revisori ufficiali dei conti delle iscrizioni, cancellazioni e in genere delle variazioni che avvengono nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nonché di qualsiasi provvedimento che sia adottato nei confronti degli iscritti.

ART. 26.

Con l'esercizio dell'attività di Revisore ufficiale dei conti sono incompatibili altre attività professionali fatta eccezione per quelle economico-amministrative e legali.

E altresì incompatibile l'attività imprenditoriale tanto in proprio che quale legale rappresentante di società o enti commerciali, escluse le società autorizzate all'attività fiduciaria e di revisione.

ART. 27.

Per l'esercizio dell'attività di revisore ufficiale dei conti è prescritta, sotto pena dei provvedimenti indicati all'articolo 18, una adeguata copertura assicurativa per i danni cagionati nell'attività stessa.

Con apposito decreto il Ministro di grazia e giustizia determinerà le caratteristiche delle relative polizze di assicurazione e i limiti minimali della copertura; potrà altresì prescrivere quanto altro sia utile a garantire l'effettiva sussistenza della copertura stessa.

ART. 28.

Il Governo è delegato a provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla istituzione dell'Ordine dei revisori ufficiali dei conti, alla formazione del relativo ordinamento professionale e alla emanazione delle norme transitorie.

In particolare, il Governo adotterà misure atte a disciplinare:

1) la costituzione e il funzionamento degli organi professionali;

2) la determinazione, a carico degli iscritti, delle quote e dei contributi dovuti, loro modalità di percezione e di destinazione, vigilanza e sanzioni;

3) la tariffa professionale;

4) la previdenza e l'assistenza degli iscritti;

5) la tutela dei diritti degli studenti i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, frequentino corsi di istruzione media superiore che, in base agli ordinamenti pre-vigenti, avrebbero avuto diritto di accedere all'esame per la iscrizione al ruolo;

6) il controllo sulla effettuazione del tirocinio professionale;

7) l'iscrizione all'Ordine dei revisori ufficiali dei conti;

8) il periodico obbligatorio aggiornamento professionale degli iscritti;

9) la tutela dei diritti degli interessati e la difesa degli incolpati.

Il Governo, più in generale, si deve uniformare ai principi democratici e comunitari e a criteri di promozione sociale e di salvaguardia degli interessi dei terzi, dell'economia nazionale e della collettività.

Dispone infine, emanando le conseguenti norme transitorie, l'abrogazione del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, del regio decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 228, del regio decreto 19 giugno 1940, n. 894, e di ogni altra norma incompatibile.